

Allegato "A" all'atto costitutivo

Statuto dell'associazione **"ENTE MANIFESTAZIONI CSA ETS"**

Art. 1 (Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata **"ENTE MANIFESTAZIONI CSA ETS"** ha sede nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), in Piazza IV Novembre n. 1 (d'ora in avanti denominata *"Associazione"*). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione dura fino al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemila quaranta), ed è prorogabile tacitamente di due anni in due anni.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore), dal Codice civile (artt. 36, 37 e 38) e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 (Scopo e attività)

2.1 L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, apolitica e apartitica che, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed in conformità con l'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, opera senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di sostenere la promozione di attività e progetti volti ad elevare il livello sociale e culturale della popolazione, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- celebrative di avvenimenti e personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina;
- di promozione dell'immagine della città;
- culturali, scientifiche, educative e di tutela dell'ambiente;

- sportive, di tempo libero e spettacolo, di aggregazione sociale e giovanile;
- di promozione turistica e delle attività economiche, commerciali e agricole;
- di prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi dei diversamente abili;
- di promozione di iniziative in favore degli anziani, disoccupati e delle altre categorie svantaggiate;
- feste della repubblica, feste civili e religiose locali;
- di promozione di iniziative di formazione professionale e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- di interscambio nell'ambito di gemellaggi;
- di intrattenimento, svago e educative nei confronti dei minori;
- di quelle che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, nonché di quelle elencate dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f), all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i), all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k).

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

2.4 L'Associazione per raggiungere i propri scopi potrà procedere anche all'acquisto di beni mobili ed immobili.

Art. 3 (Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, della normativa applicabile. Sono, altresì, obbligati al versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00). Le quote associative sono versate entro il 31 gennaio di ogni anno ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4 (Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome o denominazione, residenza o sede sociale, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5 (Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il

recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere-segretario.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli articoli 30 e 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; obbligo previsto solo al ricorrere di certi requisiti dimensionali (stato patrimoniale, proventi e numero dipendenti).

Art. 7 (Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio direttivo,

ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera a) e 26, commi 1 e 2, del Decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i primi amministratori sono nominati nell'atto

costitutivo. Si applicano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del

Codice civile;

- nomina e revoca, a scrutinio segreto, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;

- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge (in particolare elencati dall'articolo 25, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per

l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli

associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Tale luogo, di norma, è individuato nella sala consiliare del palazzo municipale del Comune di Città Sant'Angelo (PE), in Piazza IV Novembre, n. 1. L'assemblea può ritenere opportuno svolgere la riunione anziché con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a sette. Sono scelti tra persone fisiche, in capo alle quali non sussistono cause di

ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice civile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina, a scrutinio segreto, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno in seguito a revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo

hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno due giorni prima della riunione, ridotti a uno in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tale luogo, di norma, è individuato nella sala tricolore del palazzo municipale del Comune di Città Sant'Angelo, in Piazza IV Novembre n. 1. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione, anziché con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento

dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9 (Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente presiede il Consiglio direttivo, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10 (Il tesoriere-segretario)

10.1 Il tesoriere/segretario è eletto, a scrutinio segreto, all'interno del consiglio direttivo ed allo stesso è assegnata la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Il medesimo è tenuto a riscuotere le quote associative e ad effettuare, su mandato del presidente, le spese inerenti alla gestione dell'associazione.

Art.11 (Organo di controllo)

11.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati. La nomina è obbligatoria solo al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del

Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

11.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

11.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 (Revisione legale dei conti)

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati. La nomina è obbligatoria solo al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio)

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi in denaro ricevuti dagli associati e da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 14 (Bilancio d'esercizio)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.



Art. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore.

Matteo Perazzetti

Renato Pacchione

Graziano Romanelli

Giuliano Serafini

Antonio Antonilli

Daniele Perfetto

Gabriele Centorame

Stefania Florindi

Donato Schiavone

Francesca D'Arpizio

Giorgio Cappello

Mirko De Luca

Emiliano D'Alesio

